

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER LAVORATORI DISOCCUPATI

Ente promotore: Istituto Statale d'Arte - Pesaro

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato e finanziato la istituzione in questo Comune dei seguenti corsi di addestramento professionale per disoccupati, che saranno attuati, a cura di questo Ente, sotto la data di ciascuno di essi indicata:

1) Corso di addestramento per « FALEGNAMI » - posti 30

data di inizio : 1° giugno 1953

2) Corso di addestramento per « TESSITRICI » - posti 30

data di inizio : 1° giugno 1953

Sono ammessi alla frequenza dei suddetti corsi i lavoratori disoccupati che risultino iscritti nelle liste dell'Ufficio di Collocamento almeno 10 giorni prima della data di inizio dei corsi e appartengano alla categoria inerente i corsi da svolgere.

Allo scopo gli interessati devono inoltrare al competente Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione domanda in carta libera non oltre il 20 maggio 1953 corredata dello stato di famiglia e dal certificato di sana costituzione fisica.

Nell'avviamento degli allievi alla frequenza dei corsi in parola, gli organi competenti prenderanno in considerazione non soltanto l'attitudine di ciascun candidato all'esercizio del mestiere per cui il corso è istituito, ma anche la rispettiva anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, il carico familiare, la situazione economica, lo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, e ogni altro elemento di valutazione dello stato di bisogno.

Agli allievi ammessi alla frequenza dei corsi spetta, per ogni giorno di effettiva presenza, un assegno di L. 200. Agli allievi che, quantunque disoccupati, non percepiscano nè l'indennità giornaliera di disoccupazione nè il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta inoltre un secondo assegno giornaliero di L. 100, aumentato di L. 60 *per ogni figlio, per il coniuge e per ciascuno dei genitori a carico.*

Gli allievi che hanno frequentato il corso con assiduità e diligenza sono ammessi a sostenere le prove finali. Coloro che superano dette prove hanno diritto, oltre che ad un premio di L. 3000, al rilascio di un attestato il quale costituisce, a parità di altre condizioni, titolo di preferenza nell'avviamento al lavoro o alla emigrazione.

Il Direttore dei corsi ha la facoltà di sospendere provvisoriamente gli allievi che si rendano indisciplinati o negligenti o che siano ripetutamente assentati senza giustificato motivo. L'Ufficio del Lavoro provvede a riammettere gli allievi sospesi o a radiarli definitivamente, invitando l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a sospendere il sussidio straordinario di disoccupazione agli allievi radiati.

Pesaro, li 10 maggio 1953.

IL DIRETTORE DEI CORSI
Prof. Dante Masetti

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROV. DEL LAVORO
Avv. Ottavio Gheri

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
PER LAVORATORI DISOCCUPATI

Ente promotore: Istituto Statale d'Arte - Pesaro

Alla Camera del Lavoro
Pesaro

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato e finanziato la istituzione in questo Comune dei seguenti corsi di addestramento professionale per disoccupati, che saranno attuati a cura di questo Ente, sotto la data di ciascuno di essi indicato:

1) Corso di addestramento per « FALGANAMI » - posti 30
data di inizio: 1° giugno 1953

2) Corso di addestramento per « TESSITRICI » - posti 30
data di inizio: 1° giugno 1953

Sono ammessi alla frequenza dei suddetti corsi i lavoratori disoccupati che risultino iscritti nelle liste dell'Ufficio di Collocamento almeno 10 giorni prima della data di inizio dei corsi e appartenenti alla categoria inerente i corsi da svolgere.

Allo scopo gli interessati devono inoltrare al competente Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione domanda in carta libera non oltre il 20 maggio 1953 corredata dalla stato di famiglia e dal certificato di sana costituzione fisica.

Nell'avvicinamento degli allievi alla frequenza dei corsi in parola, gli organi competenti prenderanno in considerazione non soltanto l'attitudine di ciascun candidato all'esercizio del mestiere per cui il corso è istituito, ma anche la rispettiva situazione di collocamento, il nucleo familiare, la situazione economica, lo stato di occupazione dei componenti il nucleo familiare, e ogni altro elemento di valutazione dello stato di bisogno.

Agli allievi ammessi alla frequenza dei corsi eguali, per ogni giorno di effettiva presenza, un assegno di L. 200. Agli allievi che, qualunque disoccupati, non percepiscano né l'indennità giornaliera di disoccupazione né il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta inoltre un secondo assegno giornaliero di L. 100, aumentato di L. 50 per ogni figlio, per il coniuge e per ciascuno dei genitori a carico.

Gli allievi che hanno frequentato il corso con serietà e diligenza sono ammessi a sostenere le prove finali. Coloro che superano dette prove hanno diritto oltre che ad un premio di L. 3000, al rilascio di un attestato il quale costituisce, a parità di altre condizioni, titolo di preferenza nell'avvicinamento al lavoro e alla emigratozione.

Il Direttore dei corsi ha la facoltà di sospendere provvisoriamente gli allievi che al rendimento indicati peggiorano o negligenti o che sono ripetutamente assenti senza giustificato motivo. L'Ufficio del Lavoro provvede a riammettere gli allievi sospesi o a radiarli definitivamente, inviando l'attestato Nazionale della Previdenza Sociale a sospendere il sussidio straordinario di disoccupazione agli allievi radiati.

Pesaro, il 10 maggio 1953.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROV. DEL LAVORO
Avv. Oreste Ghersi

IL DIRETTORE DEI CORSI
Prof. Dante Macelli